



Circolare n. **11L**/2025-26

22 settembre 2025

*Ai genitori degli allievi della scuola Secondaria di secondo grado
Ai docenti della scuola Secondaria di secondo grado
Agli atti della scuola*

Oggetto: validazione dell'anno scolastico 2025/2026 - scuola Secondaria di secondo grado

Si precisano, con la presente, le norme che validano l'anno scolastico per la valutazione degli allievi (articolo 14 del D.P.R. 122/2009; C.M. 20/2011). Le disposizioni ministeriali hanno come finalità quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola così da consentire agli insegnanti di disporre del maggior numero possibili di opportunità per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento: ai fini della validità dell'anno è dunque richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato.

Per orario annuale personalizzato si intende il monte ore stabilito per il curriculum di ciascun corso di studi del vecchio o del nuovo ordinamento. Il Collegio dei Docenti di questo istituto, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento, ha stabilito i criteri che legittimano le deroghe al limite minimo di presenza, per casi eccezionali, certi e documentati, come è indicato nella delibera di seguito riportata e pubblicata all'albo della scuola. Si precisa che la deroga potrà essere concessa dal Consiglio di Classe soltanto quando sia fatta salva la possibilità di procedere comunque alla valutazione degli allievi eventualmente interessati.

Nel prospetto qui di seguito riportato sono indicati il monte ore annuale previsto per il curriculum del corso di studi e il limite minimo delle ore di presenza richieste:

LICEO SCIENTIFICO		
classe	monte ore annuo	limite minimo ore di presenza
classe prima	990	743
classe seconda	990	743
classe terza	1023	767
classe quarta	1023	767
classe quinta	1023	767

Relativamente ai criteri di deroga (art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009) si riporta quanto deliberato dal Collegio dei Docenti: «Qualora un allievo,

- * per gravi motivi di salute e/o terapie programmate;
- * per la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI debitamente documentate;

risulti non aver frequentato, al termine dell'attività didattica, almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato, il consiglio di classe, a seguito di adeguata e puntuale documentazione, potrà concedere deroga all'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, sempre che consideri il rapporto educativo intercorso comunque sufficiente a procedere alla fase valutativa».

Il Rettore
p. Giacomo M. Sala

Il Coordinatore Didattico
Dott.ssa Domenica Arrigoni